giochi leciti
e apparecchi meccanici
nelle sedi delle Associazioni sportive

Miranda Corradi

5 ottobre 2022

In collaborazione con SPORT E SALUTE

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

- **Dal 2002 il soggetto preposto all'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi pubblici è l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.**
- **Dal 2013 AAMS è stata incorporata all'Agenzia delle Dogane e prende il nome di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Miranda Corradi 2

Attività di gioco: deve essere autorizzata

Art.86 TULPS

co.1. Non possono esercitarsi, senza licenza … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti …"

Art.194 Regolamento TULPS

Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Esercizio di sale da gioco o giochi leciti senza licenza

Norma violata :

Art.86 co.1 TULPS

In relazione all'art.17 bis co.1 TULPS

Sanzione

- **Da 516,00 euro a 3.098,00 euro**
- **Pagamento in misura ridotta 1.032,00 euro**

- **Proventi** ***Stato/Regione***
- **Autorità competente:** ***Prefetto/autorità indicata dalla regione***

Misure interdittive:

art.17 ter TULPS (cessazione dell'attività "condotta con difetto di autorizzazione").

ma

Art.86 T.U.L.P.S.

co. 3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, co. 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

***c*) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo *comma* *(dell'art. 86)* o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.**

quindi

La licenza "*titolo legittimante*"

non è necessaria
per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS
quando c'è già un "titolo legittimante" *(autorizzazione/SCIA)* ai sensi dell'art. 86 o 88 TULPS:
PERCIO' il circolo sportivo che somministra ai soci con la comunicazione al Questore ai sensi dell'art. 86 co.2 TULPS, non necessita di ulteriori licenze per l'installazione di apparecchi

Determinazione direttoriale 1 giugno 2021, n.172999/RU.

Art. 2 co.1 Definizioni

Chi è il gestore degli apparecchi da gioco?

- **h)** **gestore**, colui che, **iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco** pubblico di cui all' *art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito dalla *Legge 19 dicembre 2019, n. 157*, una volta entrato in vigore, **esercita una attività organizzata diretta alla** distribuzione, installazione e **gestione economica degli apparecchi**, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, **posseduti a qualunque titolo**, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero **in circoli od associazioni di qualunque specie**.

E' equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario;

Attività di gioco: deve essere autorizzata

La licenza dell'art. 86 co.1 TULPS è prevista:

- **Per l'esercizio di giuochi leciti, quali:**

- giochi di carte (non vietati e non proibiti), anche in forma di torneo

- giochi di ruolo (es. monopoli, risiko ecc.)

In merito ai tornei, l'AAMS con una mail del 14 giugno 2010 ha così risposto "*in relazione alle indicazioni richieste in merito all'organizzazione di tornei di briscola,* ***va verificato se gli stessi sono stati inseriti nella tabella dei giochi proibiti redatta dai singoli Questori****. Naturalmente* ***i giochi che prevedono vincite in denaro rientrano nella riserva di Stato sul gioco****, e di conseguenza andrebbero assoggettati a specifica regolamentazione.* ***Nessun problema per l'erogazione di premi in natura***.".

Agenzia Entrate

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza

ASSOCIAZIONE FITAB
VIA ALDIGHIERI 10
44121 FERRARA (FE)
FITAB1@LEGALMAIL.IT

***OGGETTO:** Interpello n. 909-209/2020*
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
ASSOCIAZIONE FITAB
Codice Fiscale 93078240384 Partita IVA 01896020383
Istanza presentata il 11/03/2020

Giochi di carte

Premi in denaro per tornei di carte nei circoli?

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), "...i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità".

Premi in denaro per tornei di carte?

Da quanto rappresentato nel quesito i tornei di burraco possono essere rivolti esclusivamente ai propri associati o, eventualmente, anche a favore dei tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

Ciò detto, in entrambe le ipotesi (tornei rivolti esclusivamente ai propri associati o tornei "estesi" ai tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza) si ritiene che, ove i giocatori di burraco, cui vengono attribuiti i premi in denaro nel corso dei tornei organizzati siano persone fisiche che non operano nell'ambito di attività di impresa o di lavoro autonomo, detti premi costituiscono in capo ai "vincitori" redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR.

Detto articolo dispone, infatti, che "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali".

Premi in denaro per tornei di carte: possibili nei circoli ma assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Inoltre, l'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, sancisce che: "i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale (...), gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte".

Conseguentemente, sulla base delle norme sopra citate, i premi erogati ai vincitori di tornei di burraco anche se riservati solo agli associati o ai tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, di cui all'art. 30 del DPR 600/73.

TABELLA
GIOCHI PROIBITI

Art.110 T.U.L.P.S.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

1. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse

TABELLA giochi proibiti

TABELLA giochi proibiti

Deve essere:

- **esposta in TUTTI i locali dove si gioca**
- **esposta in modo ben visibile**
- **predisposta e approvata dal Questore**
  (***NON HA SCADENZA ma deve essere sostituita quando il Questore ne approva una nuova versione)***
- **Vidimata**
  - **dal Dirigente comunale competente per gli esercizi autorizzati in base all'art. 86 TULPS**
  - **dal Questore per gli esercizi autorizzati in base all'art. 88 TULPS**

TABELLA giochi proibiti

In alcune grandi città

l'originale inviato dal Questore è stato:

- **vidimato dal Dirigente comunale competente per gli esercizi autorizzati in base all'art. 86 TULPS,**
- **pubblicato all'albo**
- **Trasformato in documento elettronico (pdf) conforme all'originale e pubblicato sul sito del comune per essere scaricato direttamente dagli esercizi interessati**

Mancata esposizione della tabella dei giochi vietati

Norma violata :
Art.110 co.1
In relazione all'art.17 co.1 TULPS

- **Autorità competente:**
  Tribunale ordinario in composizione monocratica
  (*combinato disposto art.6 e 33 ter co.2 c.p.p.*)

Sanzione penale:
arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00
Ammessa oblazione ai sensi art.162- bis c.p.

Cass.Pen. 2357/1990:
è esclusa ogni pena accessoria, non vi è sequestro penale dei giochi

Tabella dei giochi vietati esposta in luogo non visibile

Norma violata :
Art.110 co.1
In relazione all'art.17 co.1 TULPS

- **Autorità competente:**
  Tribunale ordinario in composizione monocratica
  (*combinato disposto art.6 e 33 ter co.2 c.p.p.*)

Sanzione penale:
arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00
Ammessa oblazione ai sensi art.162- bis c.p.

Cass.Pen. 2357/1990:
è esclusa ogni pena accessoria, non vi è sequestro penale dei giochi

Miranda Corradi 17

Apparecchi «da intrattenimento» per il gioco lecito

Le varie tipologie

Art.110 co.6 TULPS - apparecchi con vincita in denaro (Newslot - sistemi di gioco VLT)

Art.110 co.7 TULPS - apparecchi senza vincita in denaro

Miranda Corradi 18

APPARECCHI
da gioco con vincita in denaro
art. 110 TULPS
co.6 lett. a)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

APPARECCHI
art. 110 co.6 lett. a)

a) quelli che,

dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – (AAMS) ADM

e **obbligatoriamente collegati alla rete telematica** di cui all'*art. 14-bis, co. 4, del D.P.R. 640/1972*, e successive modificazioni,

si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - (AAMS) ADM,

nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco**,**

il costo della partita non supera 1 euro,

la durata minima della partita è di quattro secondi

e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

APPARECCHI
art. 110 co.6 lett. a)

Miranda Corradi

21

APPARECCHI
da gioco con vincita in denaro
art. 110 TULPS
co.6 lett. b)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

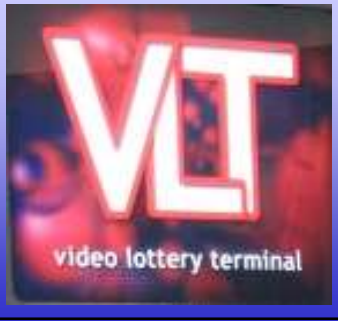

Miranda Corradi

22

ART.110 TULPS co.6 lett.b)
VIDEOLOTTERY - VLT

***b*) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R.640/1972, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della L.400/1988*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:**

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

- **D.Dirett. 4 aprile 2017 Disciplina requisiti tecnici e di funzionamento sistemi gioco VLT, *art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S***

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

D.Dirett. 27 luglio 2011 Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Sala VLT

APPARECCHI
da gioco senza vincita in denaro
art.110 TULPS
co.7

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

ART.110 TULPS co.7 bis

7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.

Gli apparecchi da gioco senza vincita in denaro non possono riprodurre il gioco del poker

APPARECCHI
ART.110 TULPS co.7 lett. a)

- **lettera a)**: apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad esempio, **gru o altri apparecchi che richiedono un'abilità per vincere un premio**);

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/app_senza_denaro/app_gioca

Come si gioca

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

- Descrizione del gioco
- Dove si gioca
- Comunicazioni
- Come si gioca
- Assistenza operatori
- Attività a cura degli operatori
- Normativa

Sistemi di gioco VLT

L'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e il D. Dirett. 8 novembre 2005 n. 133/UDG - pdf (130.39 KB) individuano due categorie di apparecchi senza vincita in denaro , specificandone le caratteristiche:

- Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) come le gru, le pesche verticali o orizzontali di abilità, ecc... si caratterizzano per:
  - il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore;
  - l'assenza di monitor;
  - l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata;
  - l'erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
  - l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;

ART.110 TULPS co.7 lett. a)

a) elettromeccanici

- **privi di *monitor***
- **attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica,**
- **attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche,**
- **di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro,**
- **che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.**
- **In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita *(€ 20)***

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Artt.3 e 4

APPARECCHI
ART.110 TULPS co.7 ~~lett. b)~~

abrogati

- **lettera b)**: (erano) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. La lettera b) fu abrogata dalla legge n. 311/2004 (dopo una prima modifica che cercava di ridurne la pericolosità) in quanto tali caratteristiche tecniche consentivano l'utilizzo (naturalmente illegittimo) di tali apparecchi come videopoker;

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

APPARECCHI
ART.110 TULPS co.7 lett. c)

- **lettera c)**: apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi (**tutti i classici videogiochi**).

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/app_senza_denaro/app_gioca

ART.110 TULPS co.7 lett. c)

***c*) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica,**

- **che non distribuiscono premi,**
- **per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore**
- **e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro**

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Artt.3 e 5

APPARECCHI art.110 TULPS co.7 lett. c-*bis*) e c-*ter*)

MECCANICI ED ELETTROMECCANICI

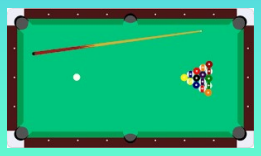

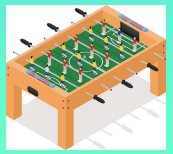

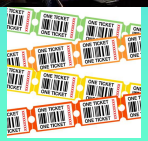

Accanto a tali apparecchi esisteva una categoria "storica" di apparecchi senza vincita in denaro e cioè quella degli **apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento**. Tale tipologia di apparecchi non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore - ancorché in modo generico - nell'art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio **biliardo, calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides** etc.).

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

D.Dirett.7 agosto 2003 ***Determinazione forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento***

tipologia
Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo
Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari
Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper - gioco al gettone azionato da ruspe - gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari
Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "*Kiddie rides*" e apparecchi similari

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

La legge n. 228/2012 aggiunse al comma 7 dell'articolo 110 altre due lettere:

- **lettera c-bis)** nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, **biliardo, calciobalilla etc**…), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (e cioè le c.d. ***ticket redemption***);
- **lettera c-ter)**: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, **biliardi affittati a tempo** etc…).

36

Chi siamo
Pubblicazioni ed Eventi
Servizi digitali
Laboratori chimici
Oltre Frontiera
Videoprocessi ADM
Accise
Dogane
Monopoli
https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/app_senza_denaro/app_gioca
GIOCHI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Descrizione del gioco
Dove si gioca
Comunicazioni
Home / Giochi / Apparecchi da intrattenimento / Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro / Come si gioca
Come si gioca
L'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e il D. Dirett. 8 novembre 2005 n. 133/UDG - pdf (130.39 KB) individuano due categorie di apparecchi senza vincita in denaro , specificandone le caratteristiche:
L'art. 14-bis, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 individua, nell'ambito degli apparecchi senza vincita in denaro , l'ulteriore categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, rinviando a decreti direttoriali per la determinazione forfetaria della relativa base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI).
Tali decreti in relazione alle differenti caratteristiche tecniche fanno riferimento a 6 sottocategorie di apparecchi attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
biliardo e apparecchi similari;
elettrogrammofono e apparecchi similari;
calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;
flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari;
gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

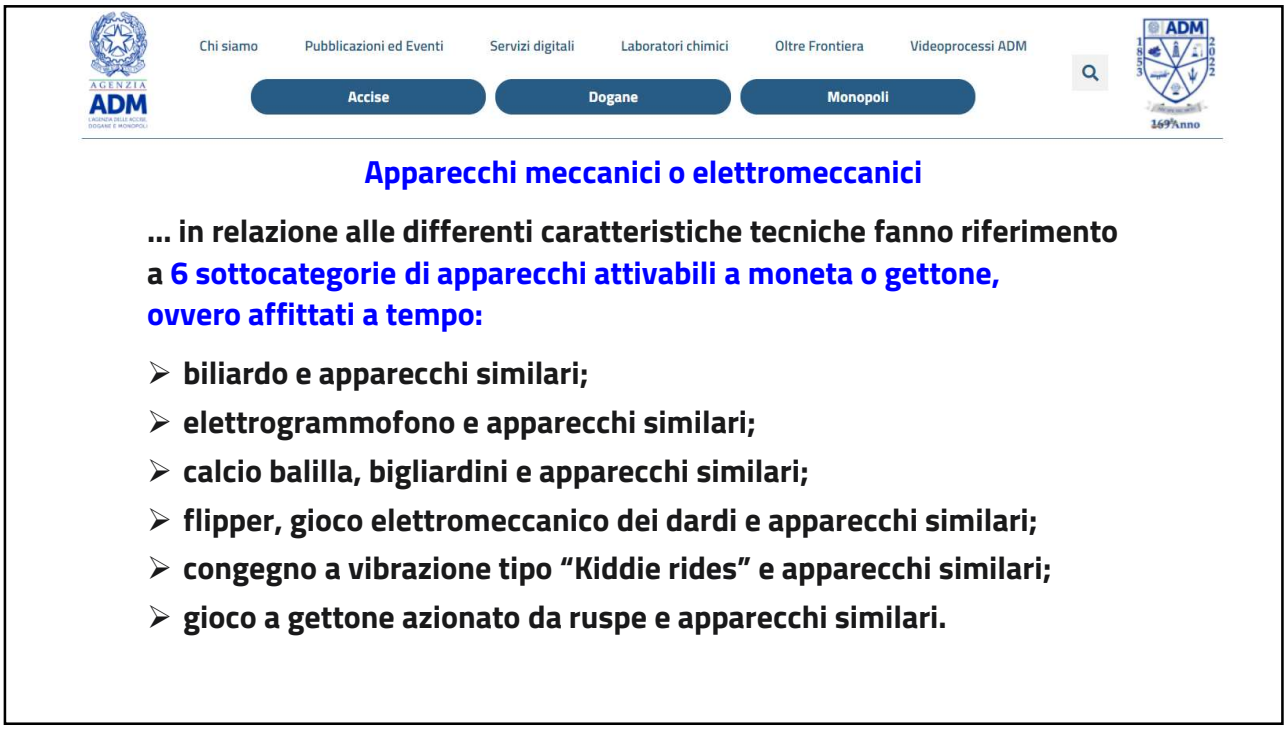
Chi siamo
Pubblicazioni ed Eventi
Servizi digitali
Laboratori chimici
Oltre Frontiera
Videoprocessi ADM
Accise
Dogane
Monopoli
Apparecchi meccanici o elettromeccanici
... in relazione alle differenti caratteristiche tecniche fanno riferimento a 6 sottocategorie di apparecchi attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
biliardo e apparecchi similari;
elettrogrammofono e apparecchi similari;
calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;
flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari;
gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

DTVI – EMILIA ROMAGNA-MARCHE
Ufficio dei monopoli per l'Emilia Romagna
Reparto apparecchi da intrattenimento

i tavoli da ping pong sono «apparecchi» da gioco?

SÌ, se non sono in muratura

Risposta a quesito:

I ping pong sono da dichiarare,

con eccezione dei tavoli in muratura presenti in tanti stabilimenti balneari della Riviera adriatica.

APPARECCHI
ART.110 TULPS co.7 lett. c-*bis*)

apparecchi meccanici ed elettromeccanici funzionanti con introduzione di moneta e TIKET REDEMPTION

- **lettera c-bis)** nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, **biliardo, calciobalilla etc**…), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (e cioè le c.d. ***ticket redemption***);

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

Miranda Corradi 40

ART.110 TULPS co.7 lett. c-*bis*)

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),

- **attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento**
- **<u>che possono</u> distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;**

TIKET REDEMPTION

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Artt.3 e 6

APPARECCHI
ART.110 TULPS co.7 lett. c-*ter*)
meccanici ed elettromeccanici a tempo/scopo

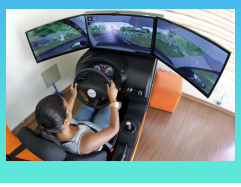

- **lettera c-ter)**: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, **biliardi affittati a tempo** etc…).

(precisazione tratta dalla circolare A.D.M. 18/2022 del 19/05/2022)

ART.110 TULPS co.7 lett. c-*ter*)

c-*ter*) quelli, meccanici ed elettromeccanici,
per i quali l'accesso al gioco è regolato
- **senza introduzione di denaro**
- **ma con utilizzo a tempo o a scopo**

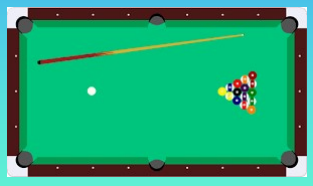

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Artt.3 e 7

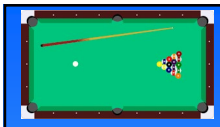

ART.110 TULPS co.7 lett. c-*ter*)

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Art. 7

1. **Gli apparecchi comma 7c-ter**), **MECCANICI ED ELETTROMECCANICI** in aggiunta rispetto a quanto previsto all'art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti **requisiti:**
   - **a) non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l'introduzione di denaro o gettoni né l'utilizzo di altri strumenti di pagamento;**
   - **b) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;**
   - **c) non consentono l'erogazione di premi né vincite di altra natura.**

2. Gli apparecchi comma 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all'art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:
- **a) essere dotati di una scheda di gioco;**
- **b) essere dotati di display o monitor;**
- **c) essere costituiti da apparecchi multipostazione;**
- **d) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio o il gioco;**
- **e) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l'esecuzione del gioco;**
- **f) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video;**
- **g) consentono l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all'art. 8 e verificati dall'organismo di certificazione.**

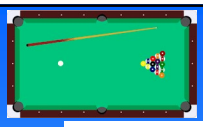

ART.110 TULPS co.7 lett. c-*ter*)

Sono ricompresi tra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici:

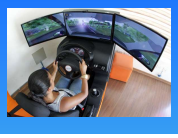

- **apparecchio meccanico:**
  - **l'apparecchio comma 7c-bis)**
  - **o apparecchio comma 7c-ter),**

che, pur in presenza di componenti elettriche, non presenta alcun tipo di componente elettronica e che consente giochi basati esclusivamente sull'abilità del giocatore;

- **biliardo**
- **grande simulatore**
- **simulare plurime**

- **apparecchio elettromeccanico:**
  - **l'apparecchio comma 7c-bis)**
  - **o apparecchio comma 7c-ter),**

dotato di componenti elettroniche unitamente a quelle meccaniche, la cui azione, nel corso dei giochi, può influire sulla partita senza, tuttavia, influenzarne in misura preponderante l'esito garantendo comunque che lo stesso non risulti meramente aleatorio e che l'abilità del giocatore resti prevalente;

Det. 18-5-2021 n. 151294/RU *Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.* Art.2

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l'installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l'altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC.

Nuova tipologia di esercizio:
sala giochi con solo apparecchi senza vincita in denaro

46

Bersagli e freccette azionabili manualmente sono apparecchi da gioco?

NO

Circolare SIAE 23.08.2010 prot. APP/14/GI

A.1) - Freccette manuali

Il gioco delle freccette manuali - sia praticabile gratuitamente che a pagamento - non è riconducibile alle categorie degli apparecchi da divertimento ex tulps, art. 110, comma 7, lett. a, c (apparecchi a premi e videogiochi), nonché a quelle ex dpr 640/72, art. 14 bis, comma 5 (apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.). Se l'utilizzazione è a pagamento verrà registrata nel mod. 258, come "altri giochi", se gratuita deve essere ignorata.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI
Ufficio apparecchi da intrattenimento

Prot.: n. 276686 / RU

Roma, 30 luglio 2021

CIRCOLARE N. 32 / 2021

ULTERIORI CHIARIMENTI, INDICAZIONI E TEMPISTICHE IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.

- nella targhetta che il produttore o l'importatore applica all'apparecchio deve essere riportato, fra l'altro, il costo della partita, fatta eccezione, per ovvi motivi, per gli apparecchi comma 7 c-ter. Il costo specifico della partita per il singolo apparecchio deve, invece, essere obbligatoriamente indicato dal gestore dell'apparecchio.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

Per l'effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all'art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici.

L'inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all'interno dell'articolo 110, comma 7 della lettera c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui "…*l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88* (del TULPS);

49

Atto abilitante per l'installazione di giochi

- **Art. 110 co.3 TULPS**

  L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente
  - **negli esercizi commerciali o pubblici**
  - **o nelle aree aperte al pubblico**
  - **ovvero nei circoli privati ed associazioni**

  autorizzati ai sensi degli *articoli 86* o *88* …. nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Miranda Corradi 50

Atto abilitante per l'installazione di giochi

quindi

l'attività che intende installare apparecchi
con o senza vincita in denaro
deve essere titolare di una licenza o di un titolo legittimante (SCIA)
ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS:

- **per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 86 co.1),**
- **per somministrazione di alimenti e bevande in circolo o associazione privati (art. 86 co.2),**
- **per esercizio di giochi leciti (art. 86 co.1)**
- **per sala giochi con anche newslot (art. 86 co.1)**
- **per sala giochi con solo apparecchi senza vincita in denaro(art. 86 co.1)**
- **per sala scommesse, corner scommesse, sala VLT, sala Bingo (art. 88)**

Miranda Corradi 51

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro

Nuova regolamentazione amministrativa e tecnica
dal 30 giugno 2022

ART.110 TULPS co.7-*ter*

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e **con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo **sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.**

Comma introdotto nel 2012:
regole tecniche e parametri per gli apparecchi art. 110 co.7 TULPS senza vincita in denaro

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

L'inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all'interno dell'articolo 110, comma 7 della lettera c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui "…*l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88* (del TULPS);
- articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione;
- articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari);
- articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.

nulla osta

54

Ma: ulteriore proroga al 15 giugno 2022

Apparecchi da gioco senza vincite in denaro, riapre la piattaforma per le autorizzazioni

A partire dal 1 giugno e per altri 15 giorni è possibile, anche per gli enti del Terzo settore, in particolare i circoli, presentare richieste di nulla-osta all'Agenzia delle Dogane per biliardi, calciobalilla, flipper, attivabili a gettone o moneta, "freccette", ping pong

Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro (vale a dire gli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS comma 7 **installati prima del 1° gennaio 2003**, e gli apparecchi comma 7 lett. "c-bis", ad esempio **calciobalilla**, e "c-ter", ad esempio **biliardi senza gettoniera**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche su richiesta di Fipe Confcommercio, ha però riaperto il canale web per il rilascio dei titoli autorizzatori nel periodo 1° giugno – 15 giugno 2022.

Su specifica richiesta di Fipe Confcommercio, l'Agenzia ha chiarito che **potranno beneficiare di questa nuova finestra temporale non solo le attività stagionali, ma anche quelle non stagionali** che, per diversi motivi, non abbiano rispettato la scadenza prevista per il 30 aprile scorso.

È stato anche previsto un regime specifico per gli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) (es. **gru o pesche di abilità**) e lett. c) (**es. videogiochi**) verificati e certificati secondo le regole tecniche dettate dal Decreto Interdirettoriale del MEF d'intesa con il Ministero dell'interno dell'8 novembre 2005 e già installati. In questi casi il nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica andrà **richiesto entro il prossimo 30 giugno 2022**.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022
PROROGA AL 15 GIUGNO 2022
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DI NULLA OSTA PER I GIOCHI ESISTENTI

La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali. Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi efftetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse.

Per tali motivi, l'applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell'area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all'utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 24/2022 del 22 giugno2022
ULTERIORE PROROGA AL 31 luglio 2022

Riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni

Il 15 giugno u.s. si è concluso l'ulteriore termine per la presentazione delle istanze di rilascio/sostituzione dei nulla osta, per gli apparecchi già installati in esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della Determinazione Direttoriale prot. 172999/RU datata 1° giugno 2021 e ss.mm.ii..

Nei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 giugno u.s., periodo in cui sono state riaperte le procedure di immissione delle autocertificazioni sul sito dell'Agenzia, sono state inviate circa 5.000 nuove autodichiarazioni. Ciò dimostra che un significativo numero di attività stagionali sta procedendo in questo periodo a presentare le istanze.

Per tale motivo e al fine di garantire la più ampia possibilità di regolarizzazione degli apparecchi già installati, l'applicativo, presente nell'area riservata del sito istituzionale di ADM per la presentazione delle istanze di autocertificazione, sarà nuovamente reso disponibile all'utenza a partire dal 27 giugno p.v. e fino a tutto il 31 luglio 2022.

Considerato le possibili criticità dovute all'elevatissimo numero di istanze presentate ed acquisite al protocollo ma che non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio(1), al fine di agevolare la messa in esercizio degli apparecchi, si comunica che, in continuità con quanto previsto dalla Circolare nr. 14/2022, gli apparecchi per i quali sia stata presentata autodichiarazione di istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento, potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 31 ottobre 2022 con la sola apposizione dell'attestato di pagamento scaricabile dall'applicativo attraverso l'apposito pulsante "Azioni".

57

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

e, inoltre

utilizzo degli apparecchi a fini sportivi: Protocollo con CONI

ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l'utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica e per l'individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti tesserati a cui tale regolamentazione si applica, al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc.

Come già previsto dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 in questi casi tali apparecchi sono esclusi dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

58

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

CONI ITALIA

PROTOCOLLO

PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL CONI

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche "ADM"), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna

E

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE (di seguito anche "CONI"), con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, partita iva 00993181007, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Dott. Giovanni Malagò,

PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL CONI

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

CONI ITALIA

CONSIDERATO CHE

a) le regole indicate si applicano a tutti gli apparecchi Comma 7 presenti in esercizi aperti al pubblico sul territorio nazionale;
b) tra gli apparecchi Comma 7 compaiono anche quelli (a titolo esemplificativo, biliardi, bigliardini, freccette) utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive praticate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI;
c) il CONI, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;
d) il CONI, ai sensi dell'artt. 21 e 24 dello Statuto riconosce, rispettivamente, una sola Federazione Sportiva Nazionale e una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport;
e) dal punto di vista tributario, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 specifica che "*Le attività indicate al punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo. Al fine dell'oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:*

PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL CONI

ADM L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

CONI ITALIA

a) attività organizzata da:
- *Coni;*
- *Federazioni sportive nazionali;*
- *Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purché affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;*

b) attività caratterizzata dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;

c) l'uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l'attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza";

f) per gli atleti appartenenti alle società sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI gli apparecchi da intrattenimento sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni;

g) in tali casi, di conseguenza, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., in quanto tali attrezzature non possono rientrare nel concetto di apparecchi da intrattenimento, ma in quello di attrezzature finalizzate alla pratica sportiva;

h) gli articoli 21 e 24 dello Statuto del CONI individuano i requisiti rispettivamente per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, distinguendole espressamente dalla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, affidate, invece, dal successivo articolo 26 agli enti di promozione sportiva.

Miranda Corradi 61

PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL CONI

ADM L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

CONI ITALIA

Art. 3 – Definizione dei criteri

1. La regolamentazione di cui al presente Protocollo è applicabile unicamente ad una quota, individuata con le modalità di cui ai successivi commi, di apparecchi Comma 7 (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive.
2. Ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica.
3. L'utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev'essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento.
4. Ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev'essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell'utilizzo a fini sportivi.
6. Al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti nell'elenco di cui al precedente comma 5, ogni ulteriore apparecchio Comma 7 installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM.

Miranda Corradi 62

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE GIOCHI

Prot.: 236485/RU

Roma, 6 giugno 2022

CIRCOLARE N. 21 /2022

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI E CONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Il 10 maggio u.s. è stato siglato un Protocollo d'intesa fra l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Marcello Minenna, e il CONI, rappresentato dal suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, per l'applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (da ora Comma 7) agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.

Circolare n. 21/2022 del 6 giugno 2022 utilizzo degli apparecchi a fini sportivi: attuazione protocollo con CONI

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Al fine di dare attuazione al Protocollo, si forniscono, di seguito, le seguenti direttive operative per le Federazioni Sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio.

Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che utilizzano apparecchi Comma 7 ad uso sportivo, invieranno **entro il 24 giugno p.v.** all'indirizzo pec dell'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it una scheda in formato *excel* (**Allegato 1** alla presente Circolare), riportante:

1. l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate;
2. il numero dei tesserati per ogni società e associazione sportiva dilettantistica affiliata;
3. il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, che, comunque, non potrà essere superiore al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
4. la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.

L'Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle Federazioni, il nulla osta all'invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l'utilizzo a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del nulla osta.

64

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 21/2022 del 6 giugno 2022
utilizzo degli apparecchi a fini sportivi: attuazione protocollo con CONI

Al fine di dare attuazione al Protocollo, si forniscono, di seguito, le seguenti direttive operative per le Federazioni Sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio.

Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che utilizzano apparecchi Comma 7 ad uso sportivo, invieranno **entro il 24 giugno p.v.** all'indirizzo pec dell'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it una scheda in formato *excel* (**Allegato 1** alla presente Circolare), riportante:

1. l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate;
2. il numero dei tesserati per ogni società e associazione sportiva dilettantistica affiliata;
3. il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, che, comunque, non potrà essere superiore al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
4. la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.

L'Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle Federazioni, il nulla osta all'invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l'utilizzo a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del nulla osta.

65

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 21/2022 del 6 giugno 2022
utilizzo degli apparecchi a fini sportivi: attuazione protocollo con CONI

Nel medesimo termine, l'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento invierà a tutti gli Uffici dei Monopoli, gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive presenti sul territorio di competenza, con il numero e la tipologia degli apparecchi certificati ad uso sportivo presenti nei locali di dette società ed associazioni.

Le Federazioni sportive procederanno all'aggiornamento annuale della predetta scheda di cui **all'Allegato 1**. L'aggiornamento dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le medesime modalità di cui sopra.

In caso di affiliazione alle Federazioni sportive di nuove società e associazioni sportive dilettantistiche, le medesime Federazioni invieranno all'Ufficio dei Monopoli competente per il territorio in cui ha sede la società e associazione sportiva dilettantistica, la scheda di cui all'**Allegato 2** riportando i soli dati relativi alle nuove società ed associazioni e curando, contestualmente, l'invio alle nuove società dei certificati attestanti la regolarità e conformità degli apparecchi per l'utilizzo a fini sportivi.

Si ricorda, da ultimo, che, anche al fine di consentire l'applicazione del presente Protocollo, è stato riaperto il termine per la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta, per gli apparecchi da intrattenimento fino al prossimo 15 giugno.

66

MA … ART.110 TULPS co.7.1

D.L. 36/2022 come convertito dalla L. 29/06/2022 n. 79.

New

Art. 18-ter. *Disposizioni in materia di gioco pubblico*

Comma 2. **All'*articolo 110* *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

Co.7.1. **Con provvedimento** del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, **SONO INDIVIDUATI GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, AI QUALI NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'*articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (CIOE' LA VERIFICA TECNICA ED IL RILASCIO DEL NULLA OSTA MINISTERIALE)*.** Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.* A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi

AGENZIA ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

AVVISO

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI APPARECCHI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
ELENCO AMEE

Roma, 5 luglio 2022 – Si comunica che, in attuazione dell'articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato in data odierna, con determinazione del Direttore Generale n. 314538, l'elenco annuale degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A seguito di tale determinazione, gli apparecchi contenuti in tale elenco non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori ma continuano ad essere soggetti al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall'articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972.

Rientrano nell'elenco, apparecchi come i biliardini, i flipper, i tavoli da ping pong, i dondolanti per bambini, i juke box. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'installazione di tali apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubblici previsti dalla normativa(1).

Esulano dalla presente regolamentazione, pertanto, tutti gli apparecchi installati in luoghi privati.

La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, da oggi, per gli apparecchi inseriti nell'elenco non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia. Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

(1) Bar, stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi, sale giochi e qualsiasi altro esercizio commerciale aperto al pubblico in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S.

69

ADM
AGENZIA
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU

Roma, 5 luglio 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Miranda Corradi

70

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU
Roma, 5 luglio 2022

ARTICOLO 1
(ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI APPARECCHI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388)

1. Ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito l'elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denominato elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati).
2. Le presenti disposizioni si applicano unicamente agli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. Esulano dalla presente normativa, pertanto, gli apparecchi installati in luoghi privati.
3. Sono inseriti nell'elenco AMEE le tipologie di apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall'articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli:
   a. basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica;
   b. o che riproducono esclusivamente audio e/o video:
   c. o sono privi di interazione con il giocatore.

   Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere c-bis), inoltre, non devono distribuire tagliandi.
4. Per l'anno 2022 e fino al suo aggiornamento è approvato l'elenco AMEE allegato alla presente determinazione direttoriale.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU
Roma, 5 luglio 2022

ARTICOLO 2
(AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO)

1. L'elenco AMEE è aggiornato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Le tipologie di apparecchi inserite nell'elenco AMEE possono essere eliminate solo qualora perdano le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Le richieste motivate di aggiornamento dell'elenco con ulteriori tipologie di apparecchi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3 possono essere presentate dai produttori degli apparecchi o dalle associazioni rappresentative dei produttori o dei gestori di apparecchi fra il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno.
4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istruisce le richieste, ne valuta la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3 e, in caso di esito positivo, aggiorna l'elenco con le nuove tipologie di apparecchi.
5. L'approvazione del nuovo elenco AMEE annuale abroga e sostituisce il precedente.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU
Roma, 5 luglio 2022

ARTICOLO 3
(REGIME DEGLI APPARECCHI INSERITI NELL'ELENCO)

1. Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

....

3. Gli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nell'elenco AMEE non rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S.
4. Ai soli fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, i gestori degli apparecchi inseriti nell'elenco AMEE e messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., sono sottoposti ad obblighi dichiarativi definiti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S.

Miranda Corradi 73

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU
Roma, 5 luglio 2022

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 18-TER, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79

CATEGORIA A

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), BASATI SULLA SOLA ABILITÀ, FISICA, MENTALE O STRATEGICA

- Biliardino, calciobalilla, air hockey e similari
- Flipper
- Biliardo, carambola e similari
- Freccette
- Basket
- Tavolo da ping pong
- Calciometro, pugnometro, apparecchio a forza muscolare e similari
- Hammer e similari
- Cannoncino o trenino a forza muscolare
- Minicalciobalilla e similari
- Microguide meccaniche(1)
- Flipperini meccanici(2)
- Apparecchi minibowling e similari
- Apparecchi minigolf e similari

(1) Tali apparecchi rientrano in tale fattispecie solo se meccanici. Se elettromeccanici sono inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) del TULPS.
(2) Tali apparecchi rientrano in tale fattispecie solo se meccanici. Se elettromeccanici sono inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) del TULPS.

74

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: n. 314538/RU
Roma, 5 luglio 2022

CATEGORIA B

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), CHE RIPRODUCONO ESCLUSIVAMENTE AUDIO E/O VIDEO

- Jukebox e similari
- Video jukebox e similari
- Apparecchi cinemavisioni senza interazione

CATEGORIA C

APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER) CHE SONO PRIVI DI INTERAZIONE CON IL GIOCATORE

- Dondolanti per bambini
- Kiddie rides anche con display
- Giostrine fino a 3 posti
- Baby karts senza operatore
- Astrologia o oroscopo

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

L'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell'art. 110 del TULPS disponendo che "*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente*".

ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (da ora "Comma 7"), adottando nel corso dell'ultimo anno diverse determinazioni direttoriali[3], una determinazione del Direttore Giochi[4] e plurime circolari esplicative ed operative.

[3] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell'installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati (DRA). Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nulla osta di esercizio.

[4] Cfr. determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le "Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica"

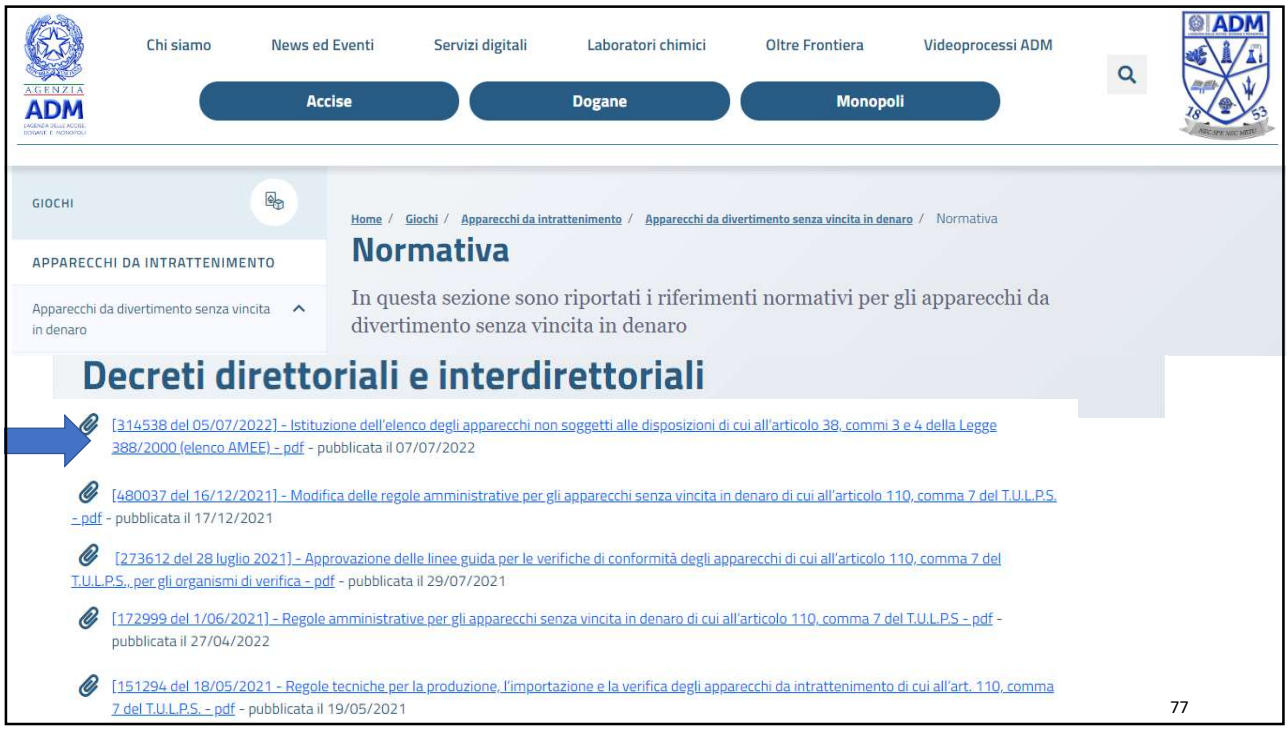
Chi siamo
News ed Eventi
Servizi digitali
Laboratori chimici
Oltre Frontiera
Videoprocessi ADM
Accise
Dogane
Monopoli
GIOCHI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Home / Giochi / Apparecchi da intrattenimento / Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro / Normativa
Normativa
In questa sezione sono riportati i riferimenti normativi per gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Decreti direttoriali e interdirettoriali
[314538 del 05/07/2022] - Istituzione dell'elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della Legge 388/2000 (elenco AMEE) - pdf - pubblicata il 07/07/2022
[480037 del 16/12/2021] - Modifica delle regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. - pdf - pubblicata il 17/12/2021
[273612 del 28 luglio 2021] - Approvazione delle linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., per gli organismi di verifica - pdf - pubblicata il 29/07/2021
[172999 del 1/06/2021] - Regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S - pdf - pubblicata il 27/04/2022
[151294 del 18/05/2021 - Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. - pdf - pubblicata il 19/05/2021

77

Chi siamo
News ed Eventi
Servizi digitali
Laboratori chimici
Oltre Frontiera
Videoprocessi ADM
Accise
Dogane
Monopoli
GIOCHI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Home / Giochi / Apparecchi da intrattenimento / Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro / Normativa
Normativa
In questa sezione sono riportati i riferimenti normativi per gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Circolari e note
[273989 del 22/06/2022] – Circolare n. 24 – Apparecchi senza vincita in denaro - F.A.Q. installazione biliardini e riapertura termini - pdf – pubblicata il 22/06/2022
[236485 del 06/06/2022] – Circolare n.21 – Attuazione del Protocollo d'intesa fra ADM e CONI in materia di applicazione della normativa sugli apparecchi utilizzati dalle Federazioni sportive – pubblicata il 07/06/2022
[50811 del 03/02/2022] - Circolare n. 3 - Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS - pdf - pubblicata 04/02/2022
[384419 del 14/10/2021] – Circolare n. 36 - Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. - Istruzioni operative – Pubblicata il 15/10/2021
[276686 del 30/07/2021] – Circolare n. 32 - Ulteriori chiarimenti, indicazioni e tempistiche in merito alla regolamentazione degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. - pdf - pubblicata il 30/07/2021
[208801 del 22/06/2021] - Circolare n. 21 – Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS - pdf - pubblicata 22/06/2021

78

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro

Numero massimo apparecchi meccanici ed elettromeccanici installabili

Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Det. 1-6-2021 n. 172999/RU
Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	tipologie di apparecchi installabili dal 1 giugno 2021
Art.8 co.2	a) bar ed esercizi assimilabili; b) ristoranti ed esercizi assimilabili; c) alberghi ed esercizi assimilabili; d) stabilimenti balneari; e) edicole; f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.; g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente; h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.; k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi; l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; m) sale bingo; n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;	• apparecchi comma 7a); • apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; • apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; • apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; • apparecchi comma 7c-bis) che **non** distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita; • apparecchi comma 7c-ter).

80

Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Det. 1-6-2021 n. 172999/RU
Determinazione direttoriale - Regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

	Tipologia di attività	Numero massimo apparecchi installabili dal 1 giugno 2021 (l'art. 9 co.2 stabilisce che "per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi")
Art. 9 co.3	**a) bar ed esercizi assimilabili;** **b) ristoranti ed esercizi assimilabili;** **c) alberghi ed esercizi assimilabili;** **d) stabilimenti balneari;** **e) edicole;** **f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.;** **h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell' articolo 86 del T.U.L.P.S.;**	**un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 10 apparecchi**, quindi: da mq. 0 a mq. 4 = 0 — da mq. 25 a mq. 29 = 5 da mq. 5 a mq. 9 = 1 — da mq. 30 a mq. 34 = 6 da mq. 10 a mq. 14 = 2 — da mq. 35 a mq. 39 = 7 da mq. 15 a mq. 19 = 3 — da mq. 40 a mq. 44 = 8 da mq. 20 a mq. 24 = 4 — da mq. 45 a mq. 49 = 9 da mq. 50 ..... = 10 cioè **si divide la superficie per 5 e si arrotonda per difetto fino ad un massimo di 10 apparecchi per le superfici a partire da 50 mq.**

81

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

Sono stati, invece, previsti dall'articolo 8 della DRA specifici criteri per l'installazione delle diverse tipologie di apparecchi. Nel rinviare al citato articolo per il dettaglio analitico dei criteri si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Tipologia apparecchio	Ubicazione(7)
Comma 7 a)	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a moneta	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) senza collegamento in rete	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici	Lett. i), j), o)
Comma 7 c) con collegamento in rete	Lett. i), j), o)
Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi	Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi	Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-ter)	Tutti gli esercizi

cioè tiket redemption

(7) *a) bar ed esercizi assimilabili;*
b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
c) alberghi ed esercizi assimilabili;
d) stabilimenti balneari;
e) edicole;
f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
m) sale bingo;
n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S..

82

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro

Non è più previsto l'obbligo
di diversificare l'offerta di gioco

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

Come già riportato nelle precedenti circolari, si sottolinea che a differenza delle regole amministrative previgenti, la nuova DRA non prevede un obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal ~~1° marzo~~ 2022. **1 maggio**

quindi chi installa apparecchi da gioco con vincita in denaro dal 1 maggio 2022 non è più tenuto ad installare anche apparecchi da gioco senza vincita in denaro

84

~~D. Direttoriale 27.10.2003~~ *(abrogato)*

prevedeva l'obbligo di installazione
di almeno 1 apparecchio senza vincita in denaro

Art.3. *Disposizioni generali. - co 3*
Negli esercizi di cui ai commi
1 *(**bar** ed esercizio assimilabile),*
2 *(**ristorante** ed esercizio assimilabile),*
3 *(**stabilimento balneare**),*
4 *(**albergo** ed esercizio assimilabile),*
7 *(**esercizio che raccoglie scommesse** su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. **88 del T.U.L.P.S**),*
8 *(**circoli privati**, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili)*
dell'art. 2, **l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione**, …. **degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6**

Obbligo non riproposto nella Determina ADM 1/06/2021

Circolare Agenzia delle Accise, Dogane E Monopoli 22/6/2021 n. 21

E. Il precedente obbligo normativo di differenziazione dell'offerta di gioco non è stato riproposto nella determinazione, in quanto ritenuto non più rispondente all'attualità. In virtù delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 10 comma 1 della determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021, anche tale abrogazione produce effetti a partire dal 1 gennaio 2022.

Circolare Agenzia delle Accise, Dogane E Monopoli 26/4/2022 n. 14

5. Cosa comporta il venir meno dell'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco? E da quando si applica?

Le regole amministrative previgenti prevedevano un obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal ~~1° marzo~~ 2022, per effetto della modifica dell'art. 10 della Determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1.06.2021.

1 maggio 2022

QUINDI

Dal 1° maggio 2022

non è più obbligatorio installare un apparecchio da gioco senza vincita in denaro

(cioè ora riconducibile al co.7 dell'art. 110 del TULPS)

quando si installano gli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (previsti dal co.6 dell'art. 110 TULPS)

87

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro

SANZIONI

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022
SANZIONI

In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall'amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste:

- dall'articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012;
- dall'articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..

89

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022
SANZIONI

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall'articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio.

In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all'articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi *hardware* o *software* specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo **esclusivamente** il collegamento a piattaforme *on line*, destinate **unicamente** al gioco senza vincita in denaro.

Art. 7 D.L. 13-9-2012 n. 158 (Decreto Balduzzi)

co. 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, *(quindi anche presso un circolo che effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci ai sensi dell'art. 86 co.2 TULPS)* di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

90

Circolare ADM n. 0019453 del 06.03.2014

Totem – giochi on line (o a distanza) e giochi promozionali

INDICAZIONI OPERATIVE

1)in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate all'effettuazione di offerta e raccolta di gioco pubblico *on line*, accertata sulla base:

- **del complesso degli elementi esteriori caratterizzanti le apparecchiature in questione,**
- **della documentazione acquisita e della condotta complessiva dell'esercente (se in rapporto strutturale e strumentale con l'attività del cliente/giocatore),**

procederanno ad inoltrare alla Procura della Repubblica competente per territorio, l'informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, n.401 art. 4, richiedendo altresì l'intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.

Circolare ADM n. 0019453 del 06.03.2014

Totem – giochi on line (o a distanza) e giochi promozionali

INDICAZIONI OPERATIVE

2) …Nelle ipotesi in cui venga accertata la mancanza dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, inoltreranno immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. o) del D.L. 39/2009, convertito con modificazioni con L.77/2009. Qualora, …, venga altresì accertata la mancanza di reali scopi promozionali nelle attività poste in essere attraverso le apparecchiature in questione, in quanto finalizzate ad eludere il monopolio statale dei giochi, procederanno analogamente al punto 1, provvedendo all'inoltro, alla Procura della Repubblica competente per territorio, dell'informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, 401 art. 4, richiedendo altresì l'intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 18/2022 del 19 maggio 2022

SANZIONI

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall'articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio.

Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all'articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S.. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro(9), sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di *software* interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella "modalità" multipostazione.

Art. 110 TULPS (R.D. 773/1931)

co.9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai co. 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni

93

sanzioni - art.110 co.9 T.U.L.P.S.

«f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio
e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni.

SANZIONE per presenza nell'esercizio di apparecchi
- che consentano la libera navigazione in rete
- abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi senza vincita in denaro, anche nella «modalità» multipostazione.

Miranda Corradi 94

Grazie per l'attenzione